

# Scadenza imminente per la dichiarazione Imu per l'anno 2023

Entro lunedì 1° luglio 2024 va presentata le dichiarazioni IMU per l'anno 2023 (il termine ordinario del 30 giugno cade di domenica).

Per la generalità dei soggetti passivi, la dichiarazione va presentata, qualora dovuta, utilizzando il modello **IMU/IMPi**, secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma 769 della L. 160/2019.

In deroga alle disposizioni "ordinarie", il successivo comma 770 prevede regole specifiche per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente, in quanto utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali, ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

Tali enti devono adottare un apposito modello dichiarativo (modello **IMU ENC**), da presentare ogni anno.

Già per le dichiarazioni riferite all'anno 2023, occorre adottare i **nuovi modelli** dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC approvati con il DM 24 aprile 2024.

In vista della scadenza del 1° luglio, può essere utile riassumere la disciplina degli obblighi dichiarativi per l'IMU.

La dichiarazione IMU "ordinaria" (modello IMU/IMPi) va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

È obbligatorio presentare la dichiarazione "ordinaria" solo se nell'anno oggetto di dichiarazione si sono verificate delle circostanze che hanno determinato un **differente**

**importo** dell'IMU dovuta, e tali circostanze non sono autonomamente conoscibili dal Comune (ad esempio, mediante consultazione catastale).

Nelle istruzioni al modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono peraltro elencate le circostanze che devono obbligatoriamente essere oggetto di dichiarazione.

Vanno dichiarate, tra l'altro, l'acquisto o la perdita dei requisiti per l'**esenzione** dall'IMU o la **riduzione** della base imponibile.

A tal proposito, richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), le istruzioni alle dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC precisano che, al di là di un'espressa previsione di decadenza, il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo determina, in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dall'agevolazione riconosciuta *ex lege*.

La dichiarazione IMU/IMPi può essere trasmessa alternativamente in forma **cartacea** (con consegna a mano al Comune destinatario, oppure invio con raccomandata o a mezzo PEC) o con modalità telematica (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegate al DM 24 aprile 2024, direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98).

Se, tuttavia, la dichiarazione IMU "ordinaria" riguarda l'esenzione per gli immobili **occupati** abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-*bis*) della L. 160/2019, questa va trasmessa obbligatoriamente con modalità telematica.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione IMU ENC, si ribadisce anzitutto che tale modello va adottato dai soli enti non commerciali che possiedono, nel Comune di riferimento, almeno un immobile esente, in quanto impiegato per lo

svolgimento:

- con modalità **non commerciali** (da riscontrare applicando i criteri degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012);
- delle attività **istituzionali** ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto ex art. 16 lett. a) della L. 222/85).

Per la verifica dei requisiti per tale esenzione (e degli obblighi dichiarativi che ne derivano), vanno tenute in considerazione anche le norme di interpretazione autentica recate dall'art. 1 comma 71 della L. 213/2023 per gli immobili concessi in comodato ad altro ente non commerciale o **temporaneamente inutilizzati**.

Anche gli enti non commerciali che possiedono un immobile a "**utilizzo misto**" (poiché impiegato solo in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali) devono presentare la dichiarazione IMU ENC (tali immobili godono di un'esenzione parziale, secondo il criterio proporzionale di cui all'art. 5 del DM 200/2012).

Gli enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC devono indicare nella dichiarazione tutti gli immobili che possiedono nel Comune di riferimento (e non soltanto quelli esenti in quanto impiegati per le proprie attività istituzionali).

### **Dichiarazione IMU ENC da presentare ogni anno**

A differenza della dichiarazione "ordinaria", la dichiarazione IMU ENC va presentata **ogni anno** (indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell'IMU dovuta), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

La dichiarazione IMU ENC va presentata esclusivamente con

modalità **telematica**.

(MF/ms)